SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 luglio 2014

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 53

Ministero dell'interno

DECRETO 20 giugno 2014.

Attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e Sardegna del contributo pari a 75.706.718,47 euro a titolo di compensazione di minor gettito IMU, a decorrere dall'anno 2014 e di minori accantonamenti, per l'importo complessivo pari a 3.393.281,53 euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, a favore dei comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. *(14A05072)*
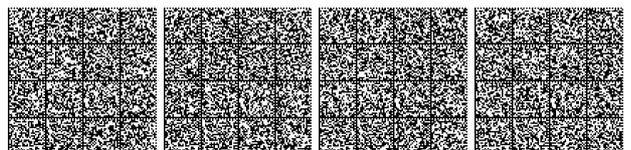
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 luglio 2014.

Ripartizione delle risorse del Fondo europeo per i rimpatri, relativamente all'Azione 6 del Programma annuale 2013.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL «FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI 2008-2013»

Vista la Decisione 2007/575/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo Europeo per i Rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori";

Considerati gli Orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2008-2013 adottati dalla Commissione con Decisione 2007/837/CE del 30 novembre 2007;

Vista la Decisione della Commissione del 5 marzo 2008 (2008/796/CE) recante modalità di applicazione della Decisione 2007/575/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e successive Decisioni modificative — Decisione del 23 luglio 2009 (2009/614/CE) e Decisione del 2 marzo 2011 (2011/177/UE);

Visto il decreto del 29 aprile 2008 con il quale il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione ha designato, quale Autorità Responsabile del Fondo, il Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo;

Vista la Decisione C(2009) 5898 del 23 luglio 2009 di approvazione del Programma Pluriennale del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013;

Vista la Decisione C(2013) 2657 del 30 aprile 2013 di approvazione del Programma Annuale 2013 e successiva comunicazione di modifica alla Commissione Europea in data 13 giugno 2014 recepita dalla Commissione Europea con nota Ares(2014)2128792 del 27 giugno 2014;

Considerato che il succitato Programma Annuale 2013 prevede azioni da realizzarsi sia attraverso progetti da individuare tramite avviso pubblico che attraverso progetti attuati dall'Autorità Responsabile in qualità di Organo esecutivo;

Visto il Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2011 contenente le "Linee Guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito" pubblicato in GURI n. 304 del 31 dicembre 2011, di cui all'art. 14-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 3, cornma 1, lett. *e)*, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129 recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;

Visto il decreto prot. n. 5004 dell'11 giugno 2013 di ripartizione delle risorse del Fondo Europe,o per i Rimpatri relativamente alla sola Azione 2 annualità 2012 e 2013 e il decreto prot. n. 6494 del 2 agosto 2013 di ripartizione delle risorse del Fondo Europeo per i Rimpatri relativamente alle Azioni 1 e 3 annualità 2013;

Considerate le risorse residue sull'azione 2 e le ulteriori risorse da stanziare sulla restante Azione 6 a valere sul Programma Annuale 2013, da realizzarsi mediante avviso pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A valere sul Programma annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rimpatri, nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa ed al fine di incentivare l'emersione di progettualità a livello territoriale e la creazione di reti tra i soggetti attivi nelle materie connesse alle Azioni seguenti, vengono destinate alla realizzazione di interventi le seguenti risorse:

— 250.000,00 (di cui € 187.500,00 di quota comunitaria e € 62.500,00 di quota nazionale) per l'Azione 6 - "Consolidamento della rete di riferimento nazionale di operatori e autorità locali, nonché rafforzamento della collaborazione con le rappresentanze consolari dei Paesi di origine in Italia".

Art. 2.

Con successivo atto sarà individuato l'Avviso pubblico che definisce l'articolazione ed i contenuti della proposta progettuale finanziabile, destinatari, i beneficiari, le procedure relative alla presentazione dei progetti, i criteri di ammissibilità e valutazione degli stessi, le modalità di assegnazione e liquidazione dei finanziamenti, le procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2014

L'autorità responsabile: SCOTTO LAVINA

14A05191
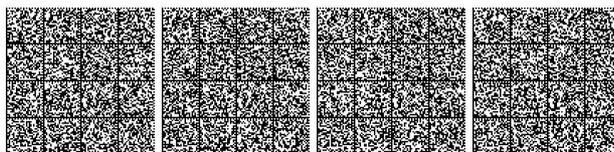
DECRETO 2 luglio 2014.

Adozione dell'Avviso relativo all'Azione 6 del Programma annuale 2013 del Fondo europeo per i rimpatri.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL «FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI 2008-2013»

Vista la Decisione 2007/575/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo Europeo per i Rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori";

Considerati gli Orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2008-2013 adottati dalla Commissione con Decisione 2007/837/CE del 30 novembre 2007;

Vista la Decisione della Commissione 2008/458/CE del 5 marzo 2008 recante modalità di applicazione della Decisione 2007/575/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alla norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e successive Decisioni modificative — Decisione 2009/614/CE del 23 luglio 2009 e Decisione 2011/177/UE del 2 marzo 2011;

Visto il decreto del 29 aprile 2008 con il quale il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha designato, quale Autorità Responsabile del Fondo, il Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo;

Vista la Decisione C(2009) 5898 del 23 luglio 2009 di approvazione del Programma Pluriennale del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013;

Vista la Decisione C(2013) 2657 del 30 aprile 2013 di approvazione del Programma Annuale 2013 e successiva comunicazione di modifica alla Commissione Europea in data 13 giugno 2014 recepita dalla Commissione Europea con nota Ares(2014)2128792 del 27 giugno 2014;

Considerato che il succitato Programma Annuale 2013 prevede Azioni da realizzarsi sia attraverso progetti da individuare tramite Avviso pubblico, sia attraverso progetti attuati dall'Autorità Responsabile in qualità di Organo esecutivo;

Visto il Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2011 contenente le "Linee Guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito" pubblicato in GURI n. 304 del 31 dicembre 2011, di cui all'art. 14-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'artiego 3, comma 1, lett. *e)*, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129 recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;

Visto il decreto prot. n. 5004 dell'11 giugno 2013 di ripartizione delle risorse del Fondo Europeo per i Rimpatri relativamente alla sola Azione 2 annualità 2012 e 2013, il decreto prot. n. 6494 del 2 agosto 2013 di ripartizione delle risorse del Fondo Europeo per i Rimpatri relativamente alle Azioni 1 e 3 annualità 2013 e il decreto prot. n. 7868 del 2 luglio 2014 di ripartizione delle risorse del Fondo Europeo per i Rimpatri relativamente all'Azione 6 del Programma Annuale 2013;

Decreta:

È adottato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Europeo per i Rimpatri relativi all'Azione 6 "Consolidamento della rete di riferimento nazionale di operatori e autorità locali, nonché rafforzamento della collaborazione con le rappresentanze consolari dei Paesi di origine in Italia".

L'Avviso costituisce parte integrante del presente provvedimento e sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno www.interno.it/ Fondi Unione Europea/ Fondo Europeo per i Rimpatri.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2014

L'autorità responsabile: SCOTTO LAVINA

14A05192

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 marzo 2014.

Ammissione al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale. (Decreto n. 921).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il Decreto-Legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto
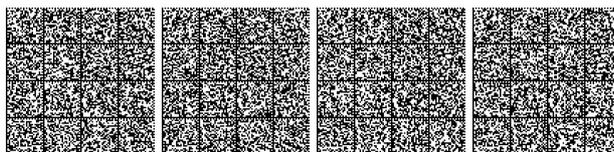
legislativo 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI Artemis ed Eniac e dagli art. 169 AAL ed Eurostars» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Vista la Decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento Europeo n. 742/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a per il miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso l'uso di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Programma *AAL)*;

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nei bandi internazionale lanciato dalla Impresa Comune AAL con scadenza il 30/07/2010;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali AAL e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, e Visti i relativi esiti istruttori;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali non è prevista la valutazione tecnico scientifica e l'ammissione a finanziamento del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto legge n. 83 del 22/06/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 07/08/2012;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca degli anni 2010-2011 e 2012 di cui ai decreti direttoriali n. 332 del 10 giugno 2011 e n.435 del 13/03/2013;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Viste le disposizioni contenute nelle «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative e programmi internazionali» del 28/03/2013;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto AAL BANK4ELDER è stato ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

2. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinati alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sul fondo FAR, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà riassegnazione secondo lo stato di avanzamento lavori avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale.

5. Trattandosi di importo inferiore ai 150.000,00 euro, non è soggetto alla verifica di cui al decreto legislativo n. 159/2011.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro €. 102.500,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo Agevolazioni per la Ricerca per l'anno 2010-2011 e per l'anno 2012.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2014

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti del 4 giugno 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro foglio n. 2146

Allegato 1

Protocollo n. 14 del 12/01/2011

• Progetto di Ricerca **AAL BANK4ELDER**
Titolo: "Innovative ways of baking designed for and by the elderly"

Inizio: 01/10/2011
Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 30/07/2010, data di scadenza del bando e nella fattispecie a partire dal 28/10/2010.

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

DIGINTEL S.r.l. **MILANO**

• Costo Totale ammesso Euro 205.000,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 205.000,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	205.000,00	0,00	205.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	205.000,00	0,00	205.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 50% dei costi ammissibili

- Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

-Contributo nella spesa fino a Euro 102.500,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

14A05213
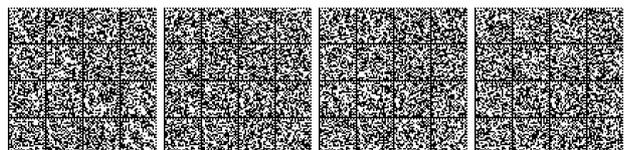
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 giugno 2014.

Scioglimento della «L'Aurora società cooperativa sociale a responsabilità limitata - ONLUS», in Tradate e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione - sezione accertamento del 21 gennaio 2013 effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno inoltre confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata in data 1° ottobre 2013 prot. n. 159173, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Aurora società cooperativa sociale a responsabilità limitata - Onlus» con sede in Tradate (VA), costituita in data 20 maggio 2003 codice fiscale 02772120123, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Castagna, nato a Catanzaro il 23 dicembre 1964, codice fiscale CSTLGU64T-23C352O con studio in Varese, p.zza XX Settembre n. 2.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05139

DECRETO 3 giugno 2014.

Scioglimento della «Solution società cooperativa», in San Benigno Canavese e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione - sezione accertamento del 22 marzo 2012 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno inoltre confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata in data 22 gennaio 2014 prot. n. 10408, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Solution società cooperativa» con sede in San Benigno Canavese (TO), costituita in data 15 settembre 2006 codice fiscale 09437920011, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Bianca Steinleitner, nata a Torino il 22 luglio 1957, codice fiscale STNBNC57L62L219R con studio in Torino, via Cialdini n. 16.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05140

DECRETO 3 giugno 2014.

Scioglimento della «G. Farb società cooperativa», in Massa e Cozzile e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 19 luglio 2013 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno inoltre confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata in data 23 gennaio 2014 prot. n. 11014, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «G. Farb società cooperativa» con sede in Massa e Cozzile (PT), costituita in data 28 aprile 2010 codice fiscale 01721170478, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Morganti, nato a Prato il 19 gennaio 1971, codice fiscale MRGMHL71A19G999G con studio in Montale (PT), via Martiri della Libertà, 55/1.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05141

DECRETO 3 giugno 2014.

Trasformazione della procedura di scioglimento disposta con decreto 9 giugno 2010, in scioglimento per atto d'autorità senza liquidazione della «Luca Tozzi – Società cooperativa a r.l.», in Frignano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* ce. e 223-*septiesdecies* disp. att. al ce;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.M. del 9 giugno 2010, n. III/SAA/2010 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la società cooperativa «Luca Tozzi -Società Cooperativa a.r.l.», con sede in Frignano (CE) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* ce, ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Picone;

Vista la nota del 9 dicembre 2013, prot. 0203042, con la quale il dott. Salvatore Picone rassegnava le dimissioni dall'incarico di Commissario Liquidatore;

Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 2001 e che lo stesso non presenta attività immobiliari da liquidare;

Vista la nota della Agenzia delle Entrate prot. 1498 del 24 febbraio 2014, certifica che la cooperativa di cui sopra non risulta intestataria di beni patrimoniali immobiliari;

Tenuto che non vi sono prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori;

Considerata l'opportunità di non procedere alla sostituzione del commissario liquidatore dott. Salvatore Picone, in seguito all'accettazione delle dimissioni presentate dallo stesso;

Attesa la competenza di questa Amministrazione ad assumere entrambi i provvedimenti di scioglimento: con nomina commissario liquidatore e senza nomina, ai sensi degli articoli 2545-*septiesdecies* ce. e 223-*septiesdecies* delle disposizioni transitorie e di attuazione del c.c.;

Attesa altresì la ricorrenza dei requisiti della identicità di sostanza fra le due tipologie di scioglimento;

Considerato che, dalle risultanze istruttorie non è dato evincere la necessità di alcuna attività da parte del liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone la conversione del D.M. 9 giugno 2010 di scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore in quello per cui la cooperativa Luca Tozzi è sciolta ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni transitorie e di attuazione del c.c.

Art. 2.

Restano salvi gli atti compiuti ed i diritti acquisiti in virtù dell'operato del commissario liquidatore dimissionario dott. Salvatore Picone.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, l'Amministrazione procedente richiederà al Conservatore presso il Registro delle Imprese di voler disporre la cancellazione della società cooperativa Luca Tozzi a r.l. con sede in Frignano (CE).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
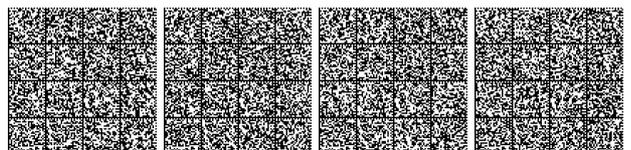
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05144

DECRETO 10 giugno 2014.

Scioglimento della «Azienda agricola Ortorancia società cooperativa», in Tolentino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 29 maggio 2013 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno inoltre confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata in data 1° ottobre 2013, prot. n. 159216, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Azienda Agricola Ortorancia Società Cooperativa», con sede in Tolentino (MC), costituita in data 7 agosto 2008, codice fiscale 01670330438, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Bruno Pagamici, nato a Macerata il 20 febbraio 1958, codice fiscale PGMBRN58B20E783F con studio in Macerata, via Carducci, 63.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05143

DECRETO 10 giugno 2014.

Scioglimento della «CMP Cooperativa Montaggio Ponteggi a r.l.», in Albano Laziale e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
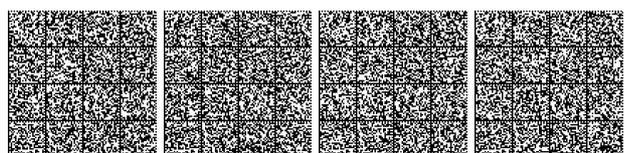
Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 13 settembre 2012 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata in data 22 gennaio 2014, prot. n.10375, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CMP Cooperativa Montaggio Ponteggi a r.l.», con sede in Albano Laziale (RM), costituita in data 20 settembre 2006, codice fiscale 09145121001, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Belleggi, nato a Montefiascone (VT) il 23 febbraio 1979, C.F. BLLLCU79B23F499A, domiciliato in Roma, Via Milano n. 52.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05145

DECRETO 16 giugno 2014.

Scioglimento della «Coop. Risorse Lavoro S.c. a r.l.», in Gavirate e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione e del successivo accertamento concluso il 19 giugno 2013 dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico, alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono integralmente richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno inoltre confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata in data 23 gennaio 2014, prot. n. 11352, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. Risorse Lavoro s.c. a r.l.», con sede in Gavirate (VA), costituita in data 23 settembre 2004, codice fiscale 02840520122, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Castagna, nato a Catanzaro il 23 dicembre 1964, codice fiscale CSTLGU64T-23C352O con studio in Varese, p.zza XX Settembre n. 2.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05142

DECRETO 26 giugno 2014.

Nomina del commissario straordinario della «Autocom S.r.l.», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Treviso in data 6 dicembre 2013, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società North East Services S.p.A.;

Visto il decreto in data 22 gennaio 2014, con il quale il dott. Sante Casonato è stato nominato commissario straordinario della predetta società;

Visto il decreto in data 3 aprile 2014, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza da preporre alla procedura relativa alla predetta società;

Visto il decreto del Tribunale di Treviso in data 12 giugno 2014, con il quale è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Autocom s.r.l., ai sensi degli articoli 81 e ss. del d.lgs. n. 270/1999;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario nella procedura sopra citata;

Visti gli articoli 38 comma 3, e 105 commi 2 e 4 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Autocom S.r.l. è nominato commissario straordinario il dott. Sante Casonato, nato a Oderzo (TV), il 27 novembre 1961, ed è preposto il comitato di sorveglianza, nominato con il decreto citato in premessa.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Treviso;

alla Camera di Commercio di Treviso ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla Regione Veneto;

al Comune di Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05176
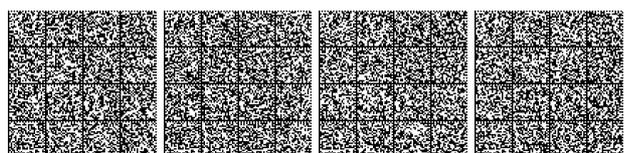
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 giugno 2014.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Colobreathe (colistimetato di sodio)». (Determina n. 665/214).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale COLOBREATHE (colistimetato di sodio) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 2 agosto 2013 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/747/002 «1.662.500 UI – polvere per inalazione, capsule rigide – per uso inalatorio – blister (OPA/ALLU/PVC/POLIESTERE/ALLU)» 8 (1×8) capsule (unità di blister) + 1 Turbospin inalatore per polvere

EU/1/11/747/003 «1.662.500 UI – polvere per inalazione, capsule rigide – per uso inalatorio – blister (OPA/ALLU/PVC/POLIESTERE/ALLU)» 56 (7×8) capsule (unità di blister) + 1 Turbospin inalatore per polvere.

Titolare A.I.C.: Forest Laboratories UK Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Forest Laboratories UK Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 12 maggio 2014;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale COLOBREATHE (colistimetato di sodio) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione «1.662.500 UI – polvere per inalazione, capsule rigide – per uso inalatorio – blister (OPA/ALLU/PVC/POLIESTERE/ALLU)» 8 (1×8) capsule (unità di blister) + 1 Turbospin inalatore per polvere - AIC n. 042728028/E (in base 10) 18RYLW (in base 32);

Confezione: «1.662.500 UI – polvere per inalazione, capsule rigide – per uso inalatorio – blister (OPA/ALLU/PVC/POLIESTERE/ALLU)» 56 (7×8) capsule (unità di blister) + 1 Turbospin inalatore per polvere - AIC n. 042728030/E (in base 10) 18RYLY (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Colobreathe è indicato per la gestione delle infezioni polmonari croniche causate da Pseudomonas aeruginosa

in pazienti con fibrosi cistica (FC) di età pari o superiore a 6 anni.

Si devono considerare le indicazioni ufficiali relative all'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale COLOBREATHE (colistimetato di sodio) è classificata come segue:

Confezione: «1.662.500 UI – polvere per inalazione, capsule rigide – per uso inalatorio – blister (OPA/ALLU/PVC/POLIESTERE/ALLU)» 56 (7×8) capsule (unità di blister) + 1 Turbospin inalatore per polvere - AIC n. 042728030/E (in base 10) 18RYLY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale COLOBREATHE (colistimetato di sodio) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RNRL) – centri ospedalieri regionali della fibrosi cistica e internista, infettivologo, pneumologo, pediatra.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

14A05231

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008572/XVJ(53) del 13 giugno 2014, i manufatti esplodenti denominati:

«ARTIFICIO PIROTECNICO MU-50 TIPO "BANG", PRIVO DI ACCENDITORE»

«ARTIFICIO PIROTECNICO MU-50 TIPO "BANG", COMPLETO DI ACCENDITORE»

sono riconosciuti, su istanza del sig. Sgarzi Fabio, titolare in nome e per conto della società "RWM ITALIA S.p.A.", con stabilimento di produzione in Domusnovas (CI) - Loc. Mattè Conti, delle licenze ex artt. 28, 46 e 47 T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A05177

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011385/XVJ(53) del 13 giugno 2014, i manufatti esplodenti denominati:

"ARTIFICIO PIROTECNICO FUMOGENO DI SEGNALAZIONE MU-50 TIPO CSAR COMPLETO DI ACCENDITORE" - V categoria - gruppo "A";

"ACCENDITORE A POLVERE NERA PER ARTIFICIO PIROTECNICO FUMOGENO MU-50" - V categoria - gruppo "B";

sono riconosciuti, su istanza del sig. Sgarzi Fabio, titolare in nome e per conto della società "RWM ITALIA S.p.A.", con stabilimento di produzione in Domusnovas (CI) - Loc. Mattè Conti, delle licenze ex artt. 28, 46 e 47 T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati come sopra indicato nelle categorie dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A05178

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008306/XVJ(53) del 13 giugno 2014, manufatti esplodenti denominati:

«Manufatto pirotecnico ad impulso elettrico P/N 11020-00»

«Manufatto pirotecnico ad impulso elettrico P/N 11022-00»

sono riconosciuti, su istanza del sig. Morini Eugenio, in qualità di procuratore della società «Agusta Westland S.p.A.» con sede legale in via G. Agusta n. 520 - Cascina Costa - Samarate (VA), titolare in nome e per conto della stessa società della licenza di fabbricazione e vendita di manufatti esplosivi ex art. 28 T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella V categoria gruppo "E" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A05179

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007236/XVJ(53) del 13 giugno 2014, i manufatti esplodenti denominati:

"P/N MBEU116005" V categoria gruppo "A"
"P/N MBEU53781" V categoria gruppo "A"
"P/N MBEU53414" V categoria gruppo "A"
"P/N MBEU18601-1" V categoria gruppo "A"
"P/N MBCJ680-1" V categoria gruppo "B"
"P/N MBCJ1192-1" V categoria gruppo "B"
"P/N MBEU117989" V categoria gruppo "B"
"P/N MBEU32132-1" V categoria gruppo "B"

sono riconosciuti, su istanza del sig. Klinger Umberto, titolare in nome e per conto della ditta "SICAMB S.p.a." con sede legale e stabilimento siti in via Eschido n. 1 - Latina - delle licenze ex artt. 47 e 28 T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati come sopra indicato nelle categorie dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A05180

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004389/XVJ/CE/C del 13 giugno 2014, i manufatti esplosivi di seguito elencati:

F180380600 Charge Assembly 1711 Predator XP, RDX
F163000600 Charge Assembly 2116 Predator XP RDX
F180380604 Charge Assembly 1711 Predator XP, HMX
F163000604 Charge Assembly 2116 Predator XP HMX
A1001070400 Charge Assembly 3324 Predator XS, RDX
A1001070000 Charge Assembly 3324 Predator FP, RDX
A1001070010 Charge Assembly 3324 Predator FP Perfform, RDX
139600-000 Charge Assembly 2007 JJ RDX
142327-000 Charge Assembly 1503 AJ RDX
144528-000 Charge Assembly 2711 JJ RDX
144528-100 Charge Assembly 2711 AJ RDX
150040-000 Charge Assembly 4032 AJ RDX
154910-000 Charge Assembly 2007 AJ RDX
157220-000 Charge Assembly 3322 JJ RDX
159559-000 Charge Assembly 3321 AJ RDX
185776-000 Charge Assembly 4022 AJ LC RDX
185777-000 Charge Assembly 4022 AJ RDX
195045-000 Charge Assembly 2007 AJ DG RDX
F142327110 Charge Assembly 1503 Predator DP, RDX
F142327700 Charge Assembly 1503 Predator ZX, RDX
F190680600 Charge Assembly 4539 RDX
F190680650 Charge Assembly 4539 Predator XP LD RDX
F195034000 Charge Assembly 7039 Predator FP Perfform, RDX
F195034010 Charge Assembly 7039 Predator FP Perfform, RDX
F196640010 Charge Assembly 2818 Perfform Predator FP RDX
F197931600 Charge Assembly 2007 PredatorXP LS, RDX
F310400000 Charge Assembly 6547 Predator FP, RDX
F310400010 Charge Assembly 6547 FP Perfform RDX
F310403000 Charge Assembly 7056 Predator FP, RDX
F310403010 Charge Assembly 7056 Predator FP Perfform, RDX
F310350000 Charge Assembly 5235 Predator FP, RDX
F310350010 Charge Assembly 5235 Predator FP Perfform RDX
F310351000 Charge Assembly 3313 Predator FP, RDX
F310351010 Charge Assembly 3313 Predator FP Perfform, RDX
F196640110 Charge Assembly 2818 Predator DP RDX
F196640100 Charge Assembly 2818 Predator DP ST RDX
A1001070110 Charge Assembly 3324 Predator DP RDX
A1001070100 Charge Assembly 3324 Predator DP ST RDX
F190680110 Charge Assembly 4539 Predator DP RDX
F190680100 Charge Assembly 4539 Predator DP ST RDX
F197936700 Charge Assembly 2818 Predator ZX RDX
A1001070700 Charge Assembly 3325 Predator ZX RDX
F310401700 Charge Assembly 4539 Predator ZX RDX
F154910700 Charge Assembly 2007 Predator ZX RDX
F310407700 Charge Assembly 3123 Predator ZX RDX
F197931600 Charge Assembly 2007 Predator XP LS RDX
F310354600 Charge Assembly 2512 Predator XP LS, RDX
F310407650 Charge Assembly 3118 Predator XP DG RDX
F310407100 Charge Assembly 3123 Predator DP ST RDX
F310407110 Charge Assembly 3123 Predator DP RDX
A1001070004 Charge Assembly 3324 Predator FP HMX
A1001070014 Charge Assembly 3324 Predator FP Perfform HMX
A1001070404 Charge Assembly 3324 Predator XS, HMX
A1001070604 Charge Assembly 3324 HMX
A1001070614 Charge Assembly 3324 Perfform HMX
0686660-004 Charge Assembly 4626 Perfform HMX
124880-004 Charge Assembly 2-1/8" FFS NCF HMX
127295-004 Charge Assembly 1" Donor HMX
139600-004 Charge Assembly 2007 JJ HMX
142327-004 Charge Assembly 1503 AJ HMX
F142327704 Charge Assembly 1503 Predator ZX, HMX
F142327114 Charge Assembly 1503 Predator DP, HMZ
144528-004 Charge Assembly 2711 JJ HMX
144528-104 Charge Assembly 2711 AJ HMX
150040-004 Charge Assembly 4032 AJ HMX
151178-004 Charge Assembly 3328 AJ HMX
154910-004 Charge Assembly 2007 AJ HMX
157220-004 Charge Assembly 3322 JJ HMX
159559-004 Charge Assembly 3321 AJ HMX
159559-504 Charge Assembly 3322 Predator HMX
189602-504 Charge Assembly 2007 Predator DG HMX
191230-504 Charge Assembly 2715 Predator DG HMX
191258-504 Charge Assembly 3322 Predator DG HMX
195045-004 Charge Assembly 2007 DG HMX
195330-004 Charge Assembly 4628 Perfform HMX
196640-504 Charge Assembly 2816 Predator HMX
F310405-50 4 Charge Assembly 332X Predator HMX
H067968801 Charge Assembly 5g Donor HMX
F190680604 Charge Assembly 4539 HMX
F190680614 Charge Assembly 4539 Perfform HMX
F190680654 Charge Assembly 4539 Predator XP LD HMX
F195034004 Charge Assembly 7039 Predator FP, HMX
F195034014 Charge Assembly 7039 Predator FP Perfform, HMX
F196640004 Charge Assembly 2818 Predator FP HMX
F196640014 Charge Assembly 2818 Perfform Predator FP HMX
F196640404 Charge Assembly 2818 Predator XS HMX
F196640414 Charge Assembly 2818 Perfform Predator XS HMX
F196640604 Charge Assembly 2818 Predator XP HMX

F196640614 Charge Assembly 2818 Perfform Predator XP HMX

F197931404 Charge Assembly 2007 Predator XS HMX

F197931604 Charge Assembly 2007 Predator XP LS HMX

F310354604 Charge Assembly 2512 Predator XP HMX

F310400004 Charge Assembly 6547 Predator FP, HMX

F310400014 Charge Assembly 6547 Predator FP Perfform, HMX

F310403004 Charge Assembly 7056 Predator FP, HMX

F310403014 Charge Assembly 7056 Predator FP Perfform, HMX

F310407404 Charge Assembly 3123 Predator XS HMX

F310407604 Charge Assembly 3123 Predator XP HMX

F310407614 Charge Assembly 3123 Perfform Predator XP HMX

F310351014 Charge Assembly 3313 Predator FP Perfform, HMX

F310351004 Charge Assembly 3313 Predator FP, HMX

F310350004 Charge Assembly 5235 Predator FP, HMX

F310350014 Charge Assembly 5235 Predator FP Perfform, HMX

F196640114 Charge Assembly 2818 Predator DP HMX

F196640104 Charge Assembly 2818 Predator DP ST HMX

A1001070114 Charge Assembly 3324 Predator DP HMX

A1001070104 Charge Assembly 3324 Predator DP ST HMX

F190680114 Charge Assembly 4539 Predator DP HMX

F190680104 Charge Assembly 4539 Predator DP ST HMX

F154910704 Charge Assembly 2007 Predator ZX HMX

F197936704 Charge Assembly 2818 Predator ZX HMX

F310407704 Charge Assembly 3123 Predator ZX HMX

A1001070704 Charge Assembly 3325 Predator ZX HMX

F310401704 Charge Assembly 4539 Predator ZX HMX

F310407654 Charge Assembly 3118 Predator XP DG HMX

F310407104 Charge Assembly 3123 Predator DP ST HMX

F310407114 Charge Assembly 3123 Predator DP HMX

sono classificati ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella II categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con numero ONU 0440 e classe di rischio 1.4 D.

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi" e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi, il sig. Dionisi Antonio titolare, in nome e per conto della società "D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l." con deposito sito in loc. Fanà di Comunanza (AP), della licenza di deposito e vendita di esplosivi di II e III categoria, ha prodotto, ai sensi del comma 7 dell'art. 8 del decreto 19 settembre 2002, n. 272, l'attestato "CE del Tipo" n. ENB/B/026/10 Issue 18 del 18 maggio 2010, rilasciato dall'Organismo Notificato "GB EXPLOSIVES NOTIFIED BODY" (UK).

Dal sopracitato certificato, richiesto dalla "Baker Hughes, Inc, 14000 Betka Road, Hempstead, Texas 77445, USA", risulta che gli esplosivi in argomento devono essere prodotti presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A05181

Approvazione delle graduatorie relative alle azioni 2.1 e 2.2 a valere sul Fondo europeo per i rifugiati – Programma annuale 2013.

Con decreto prot. n. 7975 del 3 luglio 2014 del Direttore centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – sono state approvate le graduatorie delle proposte progettuali ammissibili, con indicazione del punteggio attribuito e dell'importo ammesso a finanziamento, presentate a valere sulle Azioni 2.1 e 2.2 del Programma Annuale 2013 del Fondo europeo per i rifugiati.

Il Decreto è pubblicato sul sito del Ministero dell'interno www.interno.it nella sezione Fondi Unione Europea/Fondo europeo per i Rifugiati/Avvisi.

14A05284

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rapidexon».

Estratto del provvedimento n. 512 del 13 giugno 2014

Medicinale veterinario: "RAPIDEXON".

Confezioni e numeri A.I.C.:

flacone da 25 ml - AIC n. 103870010;

flacone da 30 ml - A.I.C. n. 103870022;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103870034;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103870046.

Titolare: Eurovet Animal Health B.V Handelsweg 25 - 5531 AE Bladel - Paesi Bassi.

Modifica: Variazione tipo IA_{IN} - Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in ottemperanza all'esito di una procedura di referral europeo (Decisione di esecuzione della Commissione del 18 ottobre 2013), secondo l'art. 35, della direttiva 2001/82/CE riguardante il medicinale veterinario Dexadreson e i relativi prodotti generici contenenti il principio attivo "Desametasone".

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la variazione tipo IA_{IN} concernente la modifica dei paragrafi 4.2, 4.9 e 4.11 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e delle relative sezioni delle etichette e foglietto illustrativo, conformemente all'allegato III della decisione di esecuzione della Commissione EU del 18 ottobre 2013.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati come segue:

Punto 4.2 "Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione":

Azione antinfiammatoria;

Azione antiallergica;

Azione antishock (ad esclusione del cavallo);

Azione gluconeogenica ;

Induzione al parto.

Punto 4.9 - "Posologia e via di somministrazione":

Eliminare la frase: "Ripetere possibilmente dopo 24/48 ore" nel bovino e cavallo.

Punto 4.11 - "Tempo di attesa":

Carne e visceri: 8 giorni (bovini e cavalli); 60 giorni (caprini); 2 giorni (suini).

Latte: 72 ore, 6 mungiture (bovini); 14 giorni, 28 mungiture (caprini).

Uso non consentito in equidi che producono latte per il consumo umano.
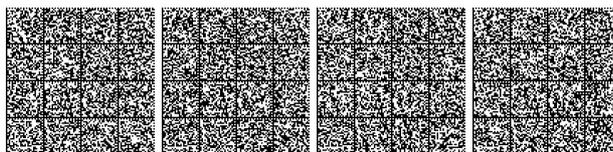
Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A05091

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetoryl» capsule dure.

Estratto del provvedimento n. 490 del 4 giugno 2014

Medicinale veterinario: VETORYL capsule dure.

Confezioni e numeri A.I.C.:

A.I.C. n. 103771010 - scatola da 30 capsule da 30 mg;

A.I.C. n. 103771022 - scatola da 30 capsule da 60 mg;

A.I.C. n. 103771034 - scatola da 30 capsule da 120 mg;

A.I.C. n. 103771046 - scatola da 30 capsule da 10 mg.

Titolare A.I.C.: Dechra Limited - Dechra House con sede in Jamage Industrial Estate - Talke Pits - Stoke-on-Trent - Staffordshire - ST7 1XW Regno Unito.

Modifica: Variazione II (C.I.4): variazione collegata a importanti modifiche nell'RCP, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove pre-cliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Numero di procedura Europea: UK/V/0215/001-004/II/023.

Si confermano le modifiche richieste:

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati come segue: RCP.

4.3 Controindicazioni:

non usare in animali che soffrono di malattia epatica primaria e/o di insufficienza renale;

non usare in cani del peso inferiore a 3 kg;

non usare in caso di ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

4.9 Dosi da somministrare e via di somministrazione:

somministare per via orale, una volta al giorno, con il cibo.

La dose iniziale per il trattamento è pari a 2 mg/kg in base alle combinazioni disponibili dei formati delle capsule.

Titolare la dose in base alla risposta individuale, determinata con il monitoraggio (vedere sotto). Se è necessario un incremento della dose, utilizzare una combinazione di capsule di un formato tale da consentire un incremento lento della dose somministrata una volta al giorno. Una gamma ampia di formati di capsule consente il dosaggio ottimale per il singolo cane. Somministrare la minima dose necessaria per controllare i segni clinici.

Se i sintomi non sono adeguatamente controllati per un intero periodo di 24 ore tra le dosi, considerare l'incremento della dose giornaliera totale fino al 50% e dividerla in parti uguali tra la dose del mattino e quella della sera. Non frazionare o aprire le capsule.

Un ridotto numero di animali può richiedere dosi giornaliere ben superiori ai 10 mg/kg. In questi casi si deve adottare un appropriato monitoraggio supplementare.

Monitoraggio:

Campioni di sangue devono essere prelevati per il controllo dei parametri biochimici (compresi gli elettroliti) e si deve effettuare un test di stimolazione dell'ACTH prima di iniziare i trattamenti e quindi dopo 10 giorni, 4 settimane, 12 settimane e poi ogni 3 mesi, dopo la diagnosi iniziale e dopo ogni aggiustamento posologico. È indispensabile che i test di stimolazione dell'ACTH vengano effettuati 4 - 6 ore dopo il trattamento per rendere possibile una accurata interpretazione dei risultati. La somministrazione mattutina è da preferire, poiché permetterà al veterinario di effettuare test di monitoraggio a 4 - 6 ore dalla somministrazione della dose. A ciascuno dei tempi sopra riportati si deve anche procedere ad una regolare valutazione dell'andamento clinico della malattia.

Nel caso di assenza di risposta nel test di stimolazione dell'ATCH nel corso del monitoraggio, sospendere il trattamento per 7 giorni e quindi iniziare nuovamente con una dose più bassa. Ripetere il test dell'ATCH dopo altri 14 giorni. Se il risultato è ancora negativo, interrompere il trattamento fino al ripristino dei segni clinici di iperadrenocorticismo. Ripetere il test di stimolazione dell'ATCH dopo un mese.

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedura d'emergenza, antidoti) se necessario.

Il sovradosaggio può determinare segni di iperadrenocorticismo (letargia, anoressia, vomito, diarrea, segni cardiovascolari, collasso).

Non c'è stata mortalità in seguito a somministrazione cronica alla dose di 36 mg/kg in cani sani, tuttavia casi di mortalità possono verificarsi in seguito a somministrazione di dosi più alte in cani con iperadrenocorticismo.

Non esiste un antidoto specifico per il trilostano.

Il trattamento deve essere sospeso e può essere indicata, in funzione dei segni clinici, una terapia di supporto con corticosteroidi, correzione dello sbilanciamento elettrolitico e terapia liquida.

Nel caso di sovradosaggio acuto può essere utile provocare il vomito, e quindi somministrare del carbone attivo.

Ogni insufficienza corticosurrenalica iatrogena è rapidamente reversibile con la cessazione del trattamento. Comunque in un ridotto numero di cani gli effetti possono protrarsi.

Dopo 1 settimana di sospensione del trattamento con trilostano il trattamento dovrebbe essere ripreso con una dose ridotta.

5. Proprietà farmacologiche

Gruppo farmacoterapeutico: Preparati inibenti la surrenale Codice ATC Vet: QH02CA01.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

14A05092

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Salicil Vet», 600 mg/g polvere per soluzione orale per vitelli, suini, polli da carne.

Estratto del provvedimento n. 514 del 16 giugno 2014

Medicinale veterinario: "SALICIL VET", 600 mg/g polvere per soluzione orale per vitelli, suini, polli da carne.

Confezioni e numeri A.I.C.:

secchiello da 3 Kg - A.I.C. n. 104527015;

secchiello da 5 Kg - A.I.C. n. 104527027.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori Trei S.p.A. con sede in viale Corassori n. 62 - 41100 Modena - Codice fiscale n. 04515040964

Oggetto del provvedimento: Variazione: Estensione alla specie di destinazione del bovino adulto e tacchino.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'estensione alla specie di destinazione del bovino adulto e del tacchino.

Le specie di destinazione ora autorizzate sono le seguenti: bovini adulti, vitelli, suini, polli da carne e tacchini.

I tempi di attesa sono i seguenti: carne e visceri: 0 giorni

Non utilizzare in animali che producono latte o uova destinati al consumo umano.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A05093

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 30 novembre 2013.

Con decreto interministeriale in data 17 giugno 2014, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 30 novembre 2013, (verbale certificato dal Dr. Giovanni Floridi, notaio in Roma, Repertorio n. 36.321: Raccolta n. 24.946), concernente la modifica all'articolo 2 dello Statuto, relativa al trasferimento della sede dell'Ente.

14A05285

Approvazione della delibera n. 13/30ottobre2013/vcig adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi in data 30 ottobre 2013.

Con ministeriale n. 36/0009134/MA004.A007/BIO-L-30 del 23 giugno 2014, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 13/30OTTOBRE2013/V CIG adottata dal Consiglio di indirizzo generale in data 30 ottobre 2013, così come modificata, in esito ai rilievi ministeriali formulati in fase istruttoria, dalla delibera n. 1 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (ENPAB) in data 2 aprile 2014 e concernente il Regolamento per la corresponsione del contributo di paternità.

14A05286

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-157) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.